

Massimo del Pozzo

LA DIMENSIONE COSTITUZIONALE
DEL GOVERNO ECCLESIASTICO

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
SUBSIDIA CANONICA 28

EDUSC

Imprimatur

Vicariato di Roma 23 giugno 2020

Prima edizione 2020

Grafica

Liliana Agostinelli

Impaginazione

Gianluca Pignalberi (in L^AT_EX 2_ε)

© Copyright 2020 – ESC s.r.l.

Via Sabotino 2/A – 00195 Roma

Tel. (39) 06 45493637

info@edusc.it

www.edizionisantacroce.it

ISBN 978-88-8333-894-6

INDICE

<i>Abbreviazioni</i>	11
<i>Introduzione</i>	13

PARTE I CARATTERISTICHE GENERALI DEL GOVERNO ECCLESIASTICO

Capitolo I L'AUTORITÀ E IL GOVERNO NEL DISEGNO COSTITUZIONALE

1. La volontà fondativa di Cristo nello Spirito.....	23
2. La configurazione costituzionale del potere	26
3. Le diverse dimensioni del governo ecclesiastico	30
3.1. L'aspetto soggettivo del governo.....	30
3.2. L'aspetto oggettivo del governo.....	36
3.3. L'aspetto formale del governo	42
4. L'interazione divino-umana nel governo	45

Capitolo II I PRINCIPI DEL GOVERNO ECCLESIASTICO

1. La pregnanza della successione apostolica.....	51
2. I principi strutturali del governo ecclesiastico	54
2.1. Il principio istituzionale	55
2.2. Il principio sacramentale.....	57
2.3. Il principio gerarchico	59
3. I principi direttivi del governo ecclesiastico	63
3.1. La diaconalità	64
3.2. L'ecclesialità	66
3.3. La pastoralità	68
4. Il carattere misterico del governo ecclesiastico.....	70
4.1. L'interazione universale-particolare	71

INDICE

4.2. L'interazione primato-collegialità	73
4.3. L'interazione carisma-istituzione	76
5. Il triplice aspetto della comunione ecclesiale.....	78
5.1. La 'communio fidelium'	79
5.2. La 'communio hierarchica'.....	80
5.3. La 'communio Ecclesiarum'.....	81

Capitolo III

GLI ELEMENTI DEL GOVERNO ECCLESIASTICO

1. La vicarietà cristologica del governo.....	83
2. La potestà ecclesiastica di governo	86
2.1. L'origine.....	87
2.2. La consistenza	89
2.3. La struttura.....	94
3. La giurisdizione e il governo	99
4. La distinzione delle funzioni	102
4.1. La funzione legislativa.....	104
4.2. La funzione esecutiva.....	107
4.3. La funzione giudiziaria	110
5. La 'rationabilitas' del governo.....	113
5.1. Il realismo	116
5.2. La responsabilità	118
5.3. Il controllo.....	121

PARTE II

LA DIMENSIONE UNIVERSALE DEL GOVERNO

Capitolo IV

LA SUPREMA AUTORITÀ DELLA CHIESA:

A. IL ROMANO PONTEFICE

1. La complementarità tra primato e collegialità	127
2. La sistematica codiciale	131
3. Il fondamento scritturistico.....	133
4. La 'ratio' del primato.....	136
5. La potestà del Papa	139
5.1. Le caratteristiche della potestà primaziale	140

INDICE

5.2. La c.d. "potestà vicaria"	144
6. L'ufficio primaziale.....	145
6.1. La provvista	146
6.2. I requisiti dell'eletto	149
6.3. La cessazione	151
6.4. La vacanza e l'impedimento	155
7. I contenuti del governo primaziale	157
7.1. La variabilità dei contenuti della funzione primaziale.....	159
7.2. I contenuti permanenti della funzione primaziale.....	160
8. I limiti del potere pontificio	165

Capitolo V

LA SUPREMA AUTORITÀ DELLA CHIESA:

B. IL COLLEGIO DEI VESCOVI

1. Inquadramento dottrinale della collegialità episcopale.....	171
1.1. Il fondamento scritturistico e l'attuazione della volontà costituzionale.....	172
1.2. L'inquadramento ecclesiologico.....	174
1.3. Gli sviluppi disciplinari e magisteriali	176
2. La composizione del Collegio episcopale.....	178
2.1. La consacrazione episcopale	179
2.2. La comunione gerarchica	180
3. La potestà del Collegio dei Vescovi.....	183
3.1. La supremazia	184
3.2. La pienezza.....	185
3.3. L'universalità	186
4. L'esercizio della collegialità.....	188
4.1. Le forme di esercizio della collegialità	189
4.2. L'affetto collegiale	191
4.3. La questione della sinodalità.....	193
5. Il Concilio Ecumenico	195
5.1. Le spettanze del Romano Pontefice relative al Concilio ...	196
5.2. La partecipazione al Concilio	198
5.3. Gli atti conciliari.....	200

INDICE

Capitolo VI IL GOVERNO CENTRALE DELLA CHIESA

1. La priorità dell'istanza universale di governo..... 201
 - 1.1. La necessità della dimensione universale della comunione 202
 - 1.2. La priorità dell'istanza universale..... 203
 - 1.3. L'esigenza del governo centrale..... 205
2. La dimensione costituzionale del governo centrale 205
 - 2.1. La limitata dimensione costituzionale del sistema canonico..... 207
 - 2.2. L'influenza storica ed esperienziale nel disegno costituzionale..... 207
3. L'ausilio della funzione primaziale 209
 - 3.1. Il Sinodo dei Vescovi..... 211
 - 3.2. Il Cardinalato e il Collegio cardinalizio 214
 - 3.3. La Curia Romana..... 218
 - 3.4. La rappresentanza della Sede Apostolica 223
4. La centralizzazione e la decentralizzazione organizzativa..... 226
 - 4.1. Le nozioni di centralizzazione e decentralizzazione..... 227
 - 4.2. L'integrazione tra centralizzazione e decentralizzazione .. 228
5. Le istituzioni e comunità fondate sul ministero petrino..... 230
 - 5.1. La varietà di Chiese 'sui iuris' 231
 - 5.2. La configurazione di strutture giurisdizionali..... 232
 - 5.3. I nuovi fenomeni comunitari..... 233
 - 5.4. L'attenzione per la vita consacrata 234

PARTE III LA DIMENSIONE PARTICOLARE DEL GOVERNO

Capitolo VII LE PORZIONI DEL POPOLO DI DIO

1. La necessaria particolarizzazione della Chiesa universale..... 239
 - 1.1. Le "virtualità" della particolarità 241
 - 1.2. I vincoli della particolarità..... 242
2. L'acquisizione conciliare circa la nozione di Chiesa particolare 242
 - 2.1. La concezione precedente..... 243
 - 2.2. La concezione attuale..... 244

INDICE

3.	La configurazione del governo particolare.....	246
3.1.	Il profilo personale	247
3.2.	Il profilo istituzionale.....	248
4.	Il nucleo delle strutture costituzionali: la logica 'ordo-plebs'...	254
4.1.	L'origine del binomio.....	255
4.2.	Il significato della formula: il concorso del fattore ministeriale e popolare	256
5.	Gli elementi costitutivi della porzione del popolo di Dio	258
5.1.	Il Pastore	259
5.2.	Il presbiterio.....	261
5.3.	Il popolo.....	264
6.	La territorialità e la personalità del governo	267

Capitolo VIII

LE COMUNITÀ GERARCHICHE NECESSARIE

1.	La "necessità" dell'appartenenza comunitaria locale.....	271
2.	La sistematica codiciale e le classificazioni dottrinali	274
3.	La diocesi e le figure assimilate.....	277
3.1.	La diocesi.....	278
3.2.	La prelatura e l'abbazia territoriale	282
3.3.	La missione 'sui iuris', la prefettura e il vicariato apostolici	286
3.4.	L'amministrazione apostolica	291
4.	La centralità della funzione episcopale	293
4.1.	Il Vescovo diocesano.....	295
4.2.	I Vescovi coadiutori e ausiliari	300
5.	La natura degli altri uffici capitali	302
5.1.	La vicarietà.....	303
5.2.	La 'participatio a iure'	304
6.	L'organizzazione interna delle circoscrizioni necessarie.....	305
6.1.	Il supporto organico della funzione capitale	307
6.2.	I criteri alla base della strutturazione interna	308
7.	L'influenza delle strutture sovradiocesane	310
7.1.	Gli organismi provinciali e regionali.....	312
7.2.	Gli organismi nazionali	314
7.3.	Gli organismi continentali	318

Capitolo IX

LE COMUNITÀ GERARCHICHE COMPLEMENTARI

1.	La 'ratio' della complementarità.....	319
1.1.	La nozione di complementarità.....	320
1.2.	La dimensione della complementarità.....	322
2.	Una pastorale personale e specializzata.....	323
2.1.	La personalità.....	324
2.2.	La specializzazione.....	325
3.	La natura costituzionale della giurisdizione complementare... ..	326
3.1.	La consistenza comunitario-gerarchica.....	327
3.2.	I vincoli giurisdizionali.....	328
3.3.	L'intervento della Suprema autorità della Chiesa.....	329
4.	I tipi di enti complementari.....	331
4.1.	Gli ordinariati militari.....	332
4.2.	Le prelatore personali.....	335
4.3.	Gli ordinariati rituali.....	339
4.4.	L'amministrazione apostolica personale.....	342
4.5.	Gli ordinariati personali.....	343
5.	I criteri d'incorporazione dei fedeli.....	348
5.1.	Il criterio soggettivo.....	349
5.2.	Il criterio oggettivo.....	350
5.3.	L'influenza territoriale.....	351
5.4.	La possibile contestualità d'appartenenza.....	352
6.	La cumulatività-esclusività e la sussidiarietà della potestà gerarchica.....	353
6.1.	La cumulatività della giurisdizione integrativa.....	354
6.2.	L'esclusività della giurisdizione integrativa.....	355
6.3.	La sussidiarietà organica tra giurisdizioni.....	356
	<i>Indice dei nomi</i>	359

ABBREVIAZIONI

AA	CONCILIO VATICANO II, decr. <i>Apostolicam actuositatem</i> , 18 novembre 1965
AC	BENEDETTO XVI, cost. ap. <i>Anglicanorum coetibus</i> , 4 novembre 2009
AAS	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
ap.	apostolico/a
art.	articolo
AS	CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, dir. <i>Apostolorum successores</i> , 22 febbraio 2004
Cap.	Capitolo
can.	canone (si presume il riferimento al Codice vigente)
CCE	<i>Catechismus Catholicae Ecclesiae</i>
CCEO	<i>Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium</i> (1990)
CD	CONCILIO VATICANO II, decr. <i>Christus Dominus</i> , 28 ottobre 1965
CDCLCC	<i>Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato</i> , ed. it. diretta da J.I. Arrieta, Coletti a San Pietro, Roma 2013
CDF	Congregazione per la Dottrina della Fede
CEI	Conferenza Episcopale Italiana
CIC 17	<i>Codex Iuris Canonici</i> 1917
CIC	<i>Codex Iuris Canonici</i> 1983
CN	CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. <i>Communione notio</i> , 28 maggio 1992
Com. Exeg.	<i>Comentario exegético al Código de Derecho Canónico</i> , coord. y dir. Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Eunsa. Pamplona 2002
DC	PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, istr. <i>Dignitas connubii</i> , 25 gennaio 2005
DGDC	<i>Diccionario General de Derecho Canónico</i> , dir. y coord. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, I-VII, Aranzadi, Cizur Menor 2012.
dir.	direttorio
Ead.	<i>Eadem</i>
EC	FRANCESCO, cost. ap. <i>Episcopalis communio</i> , 15 settembre 2018
enc.	lett. enciclica
es. ap.	esortazione apostolica
es.	esempio
EV	<i>Enchiridion Vaticanum</i> , EDB, Bologna.
GS	CONCILIO VATICANO II, cost. <i>Gaudium et spes</i> , 7 dicembre 1965
Id.	<i>Idem</i>
istr.	istruzione
LEF	<i>Lex Ecclesiae fundamentalis</i>
lett.	lettera
LG	CONCILIO VATICANO II, cost. dog. <i>Lumen gentium</i> , 21 novembre 1964
m. p.	lett. ap. <i>motu proprio data</i>

ABBREVIAZIONI

n.	numero
NEP LG	<i>Nota explicativa praevia LG</i>
OE	CONCILIO VATICANO II, decr. <i>Orientalium Ecclesiarum</i> , 21 novembre 1964
OT	CONCILIO VATICANO II, decr. <i>Optatam totius</i> , 28 ottobre 1965
Par.	<i>Parte/Pars</i>
PB	S. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. <i>Pastor bonus</i> , 29 giugno 1988
PG	S. GIOVANNI PAOLO II, es. ap. <i>Pastores gregis</i> , 16 ottobre 2003
PO	CONCILIO VATICANO II, decr. <i>Presbyterorum ordinis</i> , 7 dicembre 1965
PUL	Pontificia Università Lateranense
SC	CONCILIO VATICANO II, cost. <i>Sacrosanctum Concilium</i> , 4 dicembre 1963
SMC	S. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. <i>Spirituali militum curae</i> , 21 aprile 1986
<i>S.Th.</i>	<i>Summa Theologiae</i> (S. Tommaso d'Aquino)
Tit.	Titolo/Titulus
UDG	S. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. <i>Universi Dominici gregis</i> , 22 febbraio 1996

Le abbreviazioni scritturistiche seguono quelle usuali della CEI

INTRODUZIONE

La scienza costituzionale è riconducibile ai diritti fondamentali e all'organizzazione basilare del potere. Ciò vale per i sistemi giuridici in generale e per la comprensione del fenomeno giuridico nella Chiesa. La costituzione della Chiesa tuttavia, a differenza di quella degli stati, è connaturata con la compagine salvifica (si identifica con l'assetto del popolo di Dio). *L'ordine istituzionale e gerarchico* non è dunque oggetto di determinazione o disposizione umana, è congenito nella ricezione del messaggio evangelico. La volontà fondativa di Cristo si concreta in una comunità soprannaturalmente ordinata e storicamente determinata. Nella Chiesa inoltre la funzione di governo è intimamente e inscindibilmente congiunta con quella di insegnamento e di santificazione (i Pastori sono anche maestri e sacerdoti in mezzo al popolo di Dio).

La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico cerca appunto di esplorare e spiegare i *principi* e le *caratteristiche* del *sistema potestativo ecclesiale*. L'inserimento in una comunità di fede e di amore trova una coerente dimostrazione nello spirito dell'autorità e del governo. Non bisogna perdere di vista tra l'altro che la *sacra potestas* è sempre volta al servizio e alla crescita del popolo cristiano. L'originalità e l'articolazione dell'impianto istituzionale sono quindi direttamente connesse alla vitalità e fecondità del Corpo di Cristo. Esiste in pratica un'armonia e corrispondenza tra guida pastorale e missione salvifica e una singolare compenetrazione tra i diversi aspetti del quadro costituzionale. In questa prospettiva, l'urna dei palli nell'immagine di copertina ci sembra una sintesi efficace e suggestiva del contenuto e dello spirito del volume. Nel segno del pallio ben si compendiano la vicarietà cristologica, la successione apostolica, la comunione gerarchica, l'influenza primaziale, la diretta cura pastorale e tanti altri profili giuridici e misterici approfonditi in queste pagine.

L'assenza di una costituzione formale implica che la *dimensione costituzionale* debba essere ricostruita a partire dall'*essenza della giuridicità ecclesiale*. Benché il diritto divino costituisca l'indiscussa base dell'ordine del popolo di Dio, l'esperienza storica e la razionalità amministrativa

non sono estranei al piano di salvezza. Molti equivoci nella comprensione del *mysterium Ecclesiae sub specie iustitiae* derivano proprio dallo sminuire la componente storica e culturale. Le tre premesse di fondo che (quasi sottotraccia) guidano e ispirano la presente trattazione sono costituite dal *rilievo costitutivo dei beni salvifici*, dai *diritti fondamentali del fedele* e dalla *razionalità del potere*. La *costituzione reale o sostanziale della Chiesa* è anzitutto frutto dell'*intrinseca dimensione di giustizia dei beni della comunione* (parola, sacramenti e servizio della carità). Fede, culto e fraternità cristiana non solo animano lo spirito della compagine, illuminano e dirigono ogni manifestazione della vita e della missione del popolo di Dio, compreso l'aspetto potestativo. Per quanto non dedicheremo qui specifica attenzione ai diritti dei fedeli, il cardine dell'impianto gerarchico resta sempre la figura del *christifidelis*. L'apparato istituzionale d'altronde suppone sempre la priorità e prevalenza della sfera personale e la partecipazione dei fedeli nella sfera pubblica. Senza tutela dei diritti e dei doveri essenziali del cristiano non è possibile comprendere l'orizzonte e il senso del governo ecclesiastico. Potere e diritti non sono in contrasto ma si collegano armonicamente. In questa linea si comprende pure come la scienza e la cultura umana non sia un ostacolo alla radicazione e diffusione del Vangelo. La sapienza e la prudenza di governo richiedono una precisa base di capacità e competenze. La grazia e il carisma non ignorano le virtù e le risorse umane. La repulsione o resistenza nei confronti degli aspetti formali o procedurali, talora presente negli ambienti ecclesiastici, tradisce purtroppo una mancanza di buon senso e di coscienza autenticamente cristiana. Se la ricezione del patrimonio salvifico costituisce la base e il fine della scienza costituzionale, l'orientamento e il dinamismo sono rapportabili al *garantismo dei diritti* (al riconoscimento delle spettanze dei singoli e delle collettività) e alla *razionalità "pneumatica" del potere* (senza apertura alla luce soprannaturale si sconfinava nell'efficienza e nella managerialità che sono una misera caricatura della pastoralità). La mancanza di un'impostazione epistemologica consapevole e condivisa (l'acquisizione della formalità scientifica costituzionale) riteniamo però sia un serio ostacolo al progresso scientifico e al dialogo interdisciplinare.

La prospettiva d'osservazione coltivata guarda alla *realtà* più che all'apparato normativo. Il giusrealismo cerca appunto di cogliere la *dimensione di giustizia insita nelle relazioni sociali*. In questo caso si tratta

di “decodificare” la strutturazione primaria e fondamentale del popolo di Dio. L’esame della costituzione della Chiesa non è riducibile solo al *De Ecclesiae constitutione hierarchica* (Lib. II., Par. II CIC), per quanto in essa trovi un importante riscontro e riferimento; l’esigenza di andare oltre il codice emerge chiaramente dal contenuto e dall’impostazione del presente volume. Pur evidenziando la matrice e la natura costituzionale di diverse disposizioni (soprattutto i canoni sulla Suprema autorità della Chiesa, recepiti dal progetto della *Lex Ecclesiae fundamentalis*), l’analisi supera ampiamente il dettato legislativo e mira a sviluppare una *forma mentis* specificamente costituzionale. La *connaturalità con l’oggetto di studio*, indispensabile in un approccio realista, spinge anche a coltivare e approfondire i *presupposti e profili ecclesiologici* (l’autocomprensione del mistero della Chiesa). Senza venir meno alla formalità giuridica e alla specificità disciplinare (costituzionale), si cerca di stabilire anche un ponte di scambio e di collegamento con la scienza teologica. Quasi tutti gli argomenti sono introdotti perciò da un minimo inquadramento concettuale e speculativo. Nell’esposizione non manca inoltre un certo afflato spirituale e pastorale nella convinzione che l’ermeneutica del giurista ecclesiale richieda necessariamente il *sentire cum Ecclesia*.

* * *

La dimensione costituzionale del governo ecclesiastico costituisce un ideale completamento del trittico costituito da *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico* (2013) e *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele* (2018). Alla base epistemologico-razionale, ecclesiologico-magisteriale, storico-scientifica di impostazione critica della scienza costituzionale, ha fatto seguito lo statuto del fedele come cardine del sistema ecclesiale. L’esposizione del governo ecclesiastico si pone in linea con i precedenti testi e ne rappresenta un’integrazione e un’coronamento sistematico. Benché il testo abbia piena autonomia contenutistica e logica, l’assimilazione profonda dei precedenti scritti (anch’essi raccolti in *Subsidia canonica*), soprattutto per quanto riguarda l’approccio epistemologico e i diritti di partecipazione del fedele (cfr. *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, Cap. IV) costituisce la miglior premessa alla comprensione metodologica e sostanziale della materia. La prospettiva costituzionale risulta in tal modo definita e completa. L’assetto istituzionale rappresenta comunque

l'aspetto probabilmente più complesso, articolato e problematico della realtà ecclesiale.

Il presente testo si compone di *tre parti* e ogni parte consta di tre capitoli. La *prima parte* delinea le *caratteristiche e i principi del governo ecclesiastico* in generale, partendo dalla volontà fondativa di Cristo nello Spirito (l'influenza pneumatica, come detto, è decisiva per comprendere il dinamismo vitale del Corpo mistico di Cristo), la pregnanza della successione apostolica e dalla vicarietà cristologica della capitalità. Questi tre profili configurano essenzialmente il governo ecclesiastico. L'autorità è poi declinata attraverso l'aspetto soggettivo, oggettivo e formale dell'esercizio del potere. I principi del governo ecclesiastico sono rapportabili ai *principi strutturali* (istituzionalità, sacramentalità e gerarchia), ai *principi direttivi* (diaconalità, ecclesialità e pastoralità). Completa la presentazione generale il *carattere misterico* (l'interazione universale-particolare, primato-collegialità, carisma-istituzione) e *composito* della comunione ecclesiale (*communio fidelium, communio hierarchica e communio Ecclesiarum*). Gli *elementi del governo ecclesiastico* sono invece ricondotti alla *potestà ecclesiastica* (in particolare la *iurisdictio*), alla *distinzione delle funzioni* (legislativa, esecutiva e giudiziaria) e alla *razionalità della direzione* (realismo, responsabilità e controllo).

La *seconda parte* è dedicata al *governo della Chiesa universale*. Tale sezione, dopo aver affrontato l'impostazione conciliare e la sistematica codiciale, si sofferma sul *Romano Pontefice*, sul *Collegio dei Vescovi* e sul *governo centrale della Chiesa*. L'esposizione, piuttosto ampia, sul Primato analizza specificamente la potestà, l'ufficio, i contenuti e i limiti del governo primaziale. La trattazione sul *Collegium Episcoporum*, partendo dal fondamento scritturistico, dalla logica ecclesiologica e dagli sviluppi magisteriali sul corpo episcopale, esamina la composizione, la potestà e l'esercizio della collegialità e il Concilio Ecumenico. L'istanza universale si completa con la (limitata) rilevanza costituzionale del governo centrale. Al di là di un sommario esame dell'ausilio alla funzione primaziale (Sinodo dei Vescovi, Cardinalato e Collegio dei Cardinali, Curia Romana e rappresentanza della Sede Apostolica), si evidenzia la priorità della valenza universale del governo, l'esigenza di un adeguato supporto strumentale e il giusto equilibrio tra centralizzazione e decentralizzazione.

La *terza parte* considera la *dimensione particolare del governo*. La maggior estensione è sintomatica della complessità e articolazione del settore

d'indagine (si cerca inoltre di coniugare la considerazione teoretica delle diverse figure con l'effettività della situazione presente della Chiesa). Prendendo spunto dalla necessità della particolarizzazione della Chiesa universale e dalle acquisizioni conciliari circa le circoscrizioni ecclesiastiche, si illustra *in primis* il *nucleo costitutivo* (la struttura *ordo-plebs*) e gli *elementi* (Pastore, presbiterio, popolo) delle *portiones populi Dei*. A partire dalla sistematica codiciale e delle classificazioni dottrinali, si esaminano quindi le *comunità gerarchiche necessarie*: diocesi e figure assimilate (prelature e abbazie territoriali, missioni *sui iuris*, prefetture e vicariati apostolici, amministrazioni apostoliche). L'esposizione si diffonde soprattutto sulla *centralità della funzione episcopale* e sulla *natura dell'ufficio capitale* nelle altre ipotesi (soggetto equiparato al Vescovo diocesano). Una certa attenzione è dedicata pure all'organizzazione interna e alla dimensione sovradiocesana (che interessano solo tangenzialmente la scienza costituzionale). L'ultimo capitolo affronta invece le *comunità gerarchiche complementari*, diffondendosi sulla *'ratio' della complementarità*, sulla *personalità e specializzazione pastorale* e sulla *natura costituzionale della giurisdizione complementare*. Si presentano quindi i tipi di enti complementari (ordinariati personali, prelature personali, ordinariati rituali, amministrazione apostolica personale e ordinariati personali), soffermandosi sui criteri d'incorporazione dei fedeli e sulla cumulatività-esclusività e sussidiarietà della potestà gerarchica.

La panoramica è quindi piuttosto estesa, la focalizzazione costituzionale circoscrive però il senso dell'indagine.

* * *

Il volume ha una spiccata *finalizzazione didattica*, anche se per l'oggetto e l'impostazione può essere di ausilio o spunto per ricerche ad ampio spettro o per approfondimenti mirati. Il testo vuole fornire un supporto documentale e critico all'esposizione accademica, presuppone quindi il magistero docente e lo scambio frontale con i discenti. I punti più oscuri e difficili si illuminano e chiariscono nella spiegazione e discussione orale.

La sensibilità personale di chi scrive e l'impostazione della materia ha suggerito un approccio concettuale d'ampio respiro e un taglio speculativo, più che una trattazione pragmatica e disciplinare. Lo studio d'altronde serve a formare e aprire le menti più che ad acquisire dati

e nozioni; il pensiero e il ragionamento quindi si impongono sull'erudizione e sul confronto dialettico. La prima parte (la più originale e astratta) può risultare forse un po' ostica e sfuggente, ma il completamento dell'opera e la successiva rilettura sciogliono molti dei nodi e delle incertezze iniziali, almeno così ci auguriamo. L'andamento del corso di diritto costituzionale canonico è per definizione circolare. Solo la trattazione organica della materia rende compiuta ragione del metodo e dell'impianto scientifico.

La destinazione didattica ha consigliato di dare *prevalenza ai riferimenti normativi e magisteriali* e limitare le citazioni dottrinali (il cui numero peraltro è tutt'altro che trascurabile). Nelle note si trovano chiaramente richiami e indicazioni per ulteriori sviluppi argomentativi e approfondimenti. Da un punto di vista grafico si adotta un *doppio corpo di caratteri*: i *caratteri normali* indicano i concetti principali e le spiegazioni più generali; i *caratteri più minuti* i passaggi di collegamento e sintesi, le specificazioni e gli approfondimenti più puntuali, le notazioni deontologiche e storiche (pertanto, non si tratta sempre di un livello di concettualizzazione più specialistico). Le *numerose sottopartizioni* mirano a rendere semplice e chiara l'articolazione e più circoscritti e contenuti i diversi argomenti (solo la visione d'insieme permette però di cogliere appieno il senso della trattazione). I riferimenti e le spiegazioni in calce mirano all'essenzialità e alla concisione. Per evitare eccessive sovrapposizioni e appesantimenti ci sono parecchi richiami intratestuali (a paragrafi precedenti e successivi), ogni capitolo comunque cerca di essere autonomo e completo nell'argomentazione proposta e nell'apparato critico (anche le opere già menzionate sono riproposte inizialmente per esteso). Non si indica la localizzazione dei documenti pontifici recenti, essendo agevolmente rintracciabili nel sito *www.vatican.va*. Il diritto costituzionale guarda per definizione alla Chiesa nel suo complesso; anche se si cerca di estendere l'attenzione pure alla realtà orientale (soprattutto a proposito della dimensione particolare della Chiesa), emerge la formazione e l'ottica prevalentemente latina di chi scrive. Nei riferimenti codiciali là dove non ci siano significative divergenze o contrasti si adotta e si presume sempre il riferimento al CIC, se non altrimenti specificato.

Un sentito ringraziamento è rivolto agli *alumni* che con le loro domande, osservazioni e interventi hanno contribuito allo sviluppo e alla impostazione del corso e del testo. Sono molto grato ai prof. Fernando

INTRODUZIONE

Puig e Carlos José Errázuriz M. per i suggerimenti e le indicazioni forniti nella revisione del volume. L'ispirazione e l'impianto dell'opera, al di là dei frequenti espliciti riferimenti, devono molto all'indimenticabile magistero del compianto prof. Javier Hervada, iniziatore e fermo sostenitore del Diritto costituzionale canonico, che ha sempre seguito con simpatia e affetto il mio impegno scientifico. Sono grato infine al benevolo lettore della pazienza e attenzione che dedicherà nel condividere ed estendere questo impegno intellettuale.

Parte I.
Caratteristiche generali
del governo ecclesiastico

CAPITOLO I

L'AUTORITÀ E IL GOVERNO NEL DISEGNO COSTITUZIONALE

1. LA VOLONTÀ FONDATAVA DI CRISTO NELLO SPIRITO

Il *disegno costituzionale* sulla Chiesa è riconducibile alla *volontà fondativa di Cristo* e alla *spinta e animazione dello Spirito*. L'azione e l'ispirazione delle Persone divine prevede evidentemente anche il concorso umano (ermeneutico, attuativo e integrativo). L'agire degli apostoli e, più in generale, del popolo di Dio sostanzialmente ha recepito e configurato il piano salvifico. Interessa perciò chiarire subito che l'*assetto della Chiesa* non è frutto della decisione o della deduzione umana ma del *mandato evangelizzatore*: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato»¹. L'incorporazione alla comunità di fede non è dunque un fatto accidentale o strumentale ma essenziale e determinante per la realizzazione dell'annuncio².

La sinergia e convergenza degli interventi trinitari ad ogni modo non possono celare la disgiunzione della modalità dell'apporto: mentre il "disegno" di Cristo è fissato e determinato storicamente (per quanto non compiuto e ultimato), l'impulso dello Spirito è persistente e non circoscrivibile. Il "già, ma non ancora" del *mysterium Ecclesiae* implica sicuramente uno sviluppo indefinito e progressivo del progetto di salvezza, ma non per questo vago e confuso. La comunità dei discepoli di Cristo è stata voluta e delineata direttamente dal Figlio ed è animata e strutturata dallo Spirito. Il primo dato che emerge è che la forma

¹ Mt 28,19-20a.

² È emblematica anche la conclusione del discorso di Pietro nel giorno di Pentecoste (At 2,14-41) Cfr. anche At 10-11.

visibile e l'istituzione della società ecclesiastica non contrastano con la congregazione dei fedeli attraverso la carità e i carismi (hanno la stessa fonte e origine)³. La riscoperta del ruolo e dell'influenza del Paraclito nell'ecclesiologia attuale non deve portare però a confusioni o equivoci circa la stabilità e costanza della strutturazione fondamentale della Chiesa⁴. La luce e la guida dello Spirito non è eterea e imponderabile ma coerente e confacente con la missione del Figlio e l'autocomprensione storica del popolo di Dio⁵.

L'*intento fondativo* era allora quello di *stabilire una comunione gerarchica* che perpetuasse la missione del Figlio nello Spirito (l'applicazione dei meriti della Redenzione). Il fenomeno ecclesiale (nella sua globalità e nelle sue concrete manifestazioni) è pertanto legato alla costituzione di *comunità gerarchiche e carismatiche*⁶. La *comunità* indica l'elemento personale e sociale indispensabile per l'essere e l'operare cristiano. Il *principio gerarchico* individua la modalità specifica dell'appartenenza e informazione critica della collettività⁷. L'intenzione di Cristo è chiaramente desumibile dall'*elezione, abilitazione e preposizione degli apostoli*. L'identità e il numero delle persone designate non è anzitutto fortuito o casuale ma premeditato e ben definito⁸. L'investitura comporta inoltre la comunicazione di una speciale confidenza e supporto del Maestro⁹. L'invio implica infine un ruolo di comando e un esercizio di potestà¹⁰. Il riconoscimento e il conferimento dell'autorità nella Chiesa non si ispira

³ «Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino» (LG 8).

⁴ Cfr. M. DE SALIS AMARAL, *Una Chiesa incarnata nella storia. Elementi per una rilettura della Costituzione Lumen gentium*, Edusc, Roma 2017, pp. 127-195 (*Il ruolo dello Spirito Santo nella Chiesa*).

⁵ È indicativa l'accezione e la spiegazione dell'espressione "subsistit in" (CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa*, 29 giugno 2007, nn. 2-3).

⁶ Cfr. LG 8; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Iuvenescit Ecclesia* (sulla relazione tra doni gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa), 15 maggio 2016.

⁷ La sussistenza del patrimonio salvifico è garantita proprio dal sacramento e dalla potestà dell'Ordine.

⁸ Cfr. *At* 1,15-26.

⁹ Cfr. ad es. *Mc* 3,13.

¹⁰ Cfr. ad es. *Lc* 22,28-30; *Gv* 20, 22-23.

solo alla necessità e bontà naturale dell'ordine della creazione ma acquista uno speciale significato soprannaturale: la continuità della presenza del Buon pastore. Cristo ha voluto stabilire un canale accreditato e, soprattutto, qualificato (attraverso la cristo-conformazione sacramentale) di accesso al suo mistero. La preminenza nella Chiesa in tal modo è un riflesso del carattere misterico e sacramentale del corpo di Cristo¹¹.

In quest'ottica si comprende anche che la volontà fondativa non riguarda solo l'assicurazione della permanenza della funzione di capitalità cristologica ma anche l'identità del soggetto e le forme di conferimento del potere¹². Le mansioni di cura e di governo pastorale sono legate alle caratteristiche del soggetto titolare. Non interessa tanto uno schema o modello di comportamento (abilitazione tecnica) quanto la *capacità ministeriale* (attitudine ontologica ed esistenziale) di operare *in persona Christi capitis*. Nella logica neotestamentaria d'altronde il sacerdozio compendia il *munus docendi e pascendi*. Il sommo sacerdozio (espressione della successione apostolica), come vedremo, è il cuore del sistema canonico e la radice ultima di ogni aspetto potestativo (*infra* § II.1). L'imposizione delle mani (la sacra ordinazione) è poi la prima e fondamentale tipologia di assegnazione di compiti ecclesiastici. Il *sacramentum*, almeno in origine, definisce anche le competenze e attribuzioni del ministro. Col tempo, il mandato autoritativo viene disgiunto e precisato attraverso l'esercizio della giurisdizione. La via giuridica o amministrativa, che sempre più ha chiarito e specificato le incombenze pastorali, appare tuttavia come una declinazione o derivazione del carattere episcopale e conserva il collegamento apostolico. Nel "disegno costituzionale" la *concezione e autenticità dell'autorità* è prevalente rispetto all'attitudine o all'ingegno del governante. La direttrice comunionale e traspersonale del mandato di Cristo (la vicarietà cristologica intrinseca ad ogni esercizio di potere¹³) esclude ad esempio un approccio eccentrico o esclusivistico nella direzione ecclesiastica. Nel "processo" di strutturazione e istituzionalizzazione del popolo di Dio l'apporto pneumatico e carismatico è decisivo. La comunità gerarchica si è andata configurando e organizzando secondo l'autocomprensione del mistero salvifico e le esigenze storiche interne ed esterne alla compagine ecclesiale¹⁴. L'influs-

¹¹ Il corpo reclama la capitalità e le sue derivazioni.

¹² «Riassumendo: esiste una istituzionalizzazione delle funzioni (ministero ecclesiastico in generale, uffici o ministeri particolari), una istituzionalizzazione dei titolari (corpi o gruppi stabili) e una istituzionalizzazione delle forme di attribuzione (sacramento dell'ordine e missione canonica)» (J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989, pp. 185-186).

¹³ Il concetto di "vicarietà cristologica" verrà sviscerato e approfondito meglio in seguito (*infra* § III.1), qui basta accennare al diretto riferimento della capitalità a Cristo (quand'anche non fosse *in nomine Christi*, sarebbe comunque *ad mentem Christi*).

¹⁴ Può essere emblematica la modulazione del papato lungo la storia. Cfr. C. CARDIA, *Universalità della funzione petrina (ipotesi ricostruttive)*, I: *Fondamento e sviluppo storico del primato*. II: *Funzione petrina, modernità, era globale*, «Ius Ecclesiae», 23 (2011), pp. 33-55, 361-378; K. SCHATZ, *Il primato del Papa. La sua storia dalle origini ai giorni nostri*, Queriniana,

so dello Spirito in pratica ha guidato e specificato la percezione e l'attuazione dello *ius constitutum Ecclesiae*.

2. LA CONFIGURAZIONE COSTITUZIONALE DEL POTERE

Precisata l'origine dell'autorità e della struttura costituzionale ecclesiastica, bisogna determinare il *contenuto* e la *portata dell'istituzionalità* (della dimensione pubblica e ufficiale) della Chiesa.

La *scienza costituzionale* è rapportabile molto sinteticamente ed essenzialmente ai *diritti fondamentali* e alla *logica del potere*¹⁵. Nella concezione della disciplina del diritto costituzionale secolare gli elementi caratterizzanti l'impianto statale si articolano spesso nel popolo, nel governo e nel territorio¹⁶. Sovente la classificazione delle forme di stato e di governo costituisce anzi l'asse portante dell'impostazione del diritto costituzionale generale o comparato¹⁷. L'universalità della Chiesa esclude anzitutto un riferimento o una circoscrizione territoriale del sistema giuridico. Anche le classiche forme di strutturazione politica del potere sono prive di validità e rispondenza¹⁸. La nozione di popolo acquista al contrario una valenza molto più pregnante e significativa (è una categoria anche teologica). L'aspetto più delicato concerne la definizione del regime o dell'assetto ecclesiastico. Anche alla luce delle argomentazioni ecclesiologicalhe appena proposte (*supra* § 1), è acclarato che esiste un *peculiare fenomeno potestativo e autoritativo* che assume un rilievo ancor

Brescia 1996; CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Il Primato del successore di Pietro nel mistero della Chiesa*, 31 ottobre 1998.

¹⁵ Cfr. M. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, Edusc, Roma 2018; *Lo statuto del fedele cardine del sistema ecclesiale*, «Ius Ecclesiae», 31 (2019), pp. 589-610.

¹⁶ Cfr. ad es. P. BARILE, *Istituzioni di diritto pubblico*, Cedam, Padova 1987, pp. 11-17; P. BISCARETTI DI RUFFÌA, *Diritto costituzionale*, Jovene, Napoli 1989, pp. 38-53; L. PALADIN, *Diritto costituzionale*, Cedam, Padova 1991, pp. 105-115.

¹⁷ Cfr. ad es. P. BISCARETTI DI RUFFÌA, *Introduzione al diritto costituzionale comparato. Le "forme di Stato" e le "forme di governo", le costituzioni moderne*, Giuffrè, Milano 1988; M. VOLPI, *Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo*, Giappichelli, Torino 2018.

¹⁸ Storicamente non ci sono state troppe remore a presentare la Chiesa come un sistema di governo monarchico o aristocratico (cfr. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Il mulino, Bologna 2011, pp. 233-236), anche se queste espressioni sono da tempo superate. Il modello democratico è fuorviante per comprendere rettamente la realtà ecclesiale.

più caratterizzante rispetto agli apparati secolari. La comunità non acquista valenza specificamente ecclesiale se non è gerarchicamente ispirata e conformata. La guida del popolo di Dio è necessaria per assicurare l'autenticità e l'integrità del patrimonio salvifico (i beni della comunione sono beni gerarchici).

Per quanto concerne la *denominazione del sostrato del profilo gerarchico* ci sembra che il termine 'governo' abbia una discreta validità semantica ed eviti seri scompensi. Il semplice richiamo della 'funzione pubblica' appare troppo ampio e indeterminato per indicare il ruolo di direzione e gestione della vita sociale. Il più puntuale e drastico riferimento al 'potere' rischia al contrario di sminuire l'aspetto diaconale e servente della potestà ecclesiastica¹⁹. Anche la nozione di 'organizzazione' risulta insufficiente ed equivoca per compendiare il livello primario e basilare dell'istituzione ecclesiale²⁰. L'espressione 'governo' invece, per quanto forse non sia del tutto appagante, ben indica il ruolo di indirizzo, conduzione e cura della comunità. Secondo un'accezione ampia comprende pure il compito di amministrazione e alimentazione del corpo sociale. Riteniamo quindi sia rapportabile al *munus pastorale* nel suo complesso²¹. Il riferimento alla dimensione costituzionale indica il carattere primario ed essenziale del regime ecclesiastico. In tale governo, come abbiamo accennato, contano più i vincoli e le relazioni stabilite che le capacità o l'estro delle persone. La connotazione strutturale o, piuttosto, organica dell'aspetto costituzionale non indica peraltro staticità o immobilismo nella guida del popolo di Dio, ma, come già rilevato, l'apertura e l'ascolto al soffio dello Spirito da parte dei pastori nella fermezza e costanza del rispetto del mandato divino e della tradizione canonica. La stessa

¹⁹ «Fra gli elementi che caratterizzano l'immagine vera e genuina della Chiesa, dobbiamo mettere in rilievo soprattutto questi: la dottrina, secondo la quale la Chiesa viene presentata come il popolo di Dio e l'autorità gerarchica viene proposta come servizio (cf. "Lumen Gentium", 2,3); ...» (S. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983).

²⁰ L'istituzione ha un'organizzazione ma non si identifica con l'insieme dei servizi resi. Esistono peraltro molti aspetti organizzativi (si pensi al settore diocesano e a maggior ragione parrocchiale) che non sono di natura costituzionale, appartengono alla capacità di autonoma creazione e strutturazione della compagine ecclesiale.

²¹ Preferiamo riferirci al *munus pastorale* e non al *munus regendi* anche per non indurre ad una supposta dissociazione, piuttosto frequente nella letteratura canonistica, con il *munus docendi* e *santificandi*. Un tratto caratteristico della costituzione della Chiesa è la compresenza della triplice ministerialità cristologica.

profonda trasformazione del papato e delle altre istituzioni ecclesiastiche lungo la storia della Chiesa è emblematica della flessibilità e adattabilità dei diversi organismi e dello sviluppo interno del sistema.

Più della prospettiva nominalistica, interessa comunque approfondire il *versante sostanziale del governo costituzionale*. L'approccio giusrealista porta a individuare proprio la consistenza del bene giuridico. L'*autorità* e l'*esercizio del comando* costituiscono quindi un *valore da riconoscere, rispettare e tutelare*²². Non è casuale che l'anarchia, il vuoto di potere o l'indecisione sono inconvenienti molto sentiti in qualunque ambito sociale. La prerogativa del titolare della funzione di governo si sostanzia anzitutto nella deferenza, docilità, obbedienza, collaborazione da parte dei sottoposti. L'esercizio del comando, come considereremo meglio in seguito, richiede anche l'informazione, l'autonomia, il coordinamento, il controllo, ecc.; cioè tutta una serie di presupposti e condizioni sia personali sia istituzionali che ne assicurano la rispondenza e correttezza²³. La conduzione della comunità integra insomma un fenomeno complesso e articolato che riunisce molteplici rapporti e interazioni, propedeutici e strumentali, oltre che finali. Il *concetto* abbraccia dunque *l'insieme delle relazioni giuridiche di preposizione, gestione e direzione in seno alla comunione gerarchica*. La nozione implica: 1) la *disuguaglianza funzionale* tra i soggetti (o, meglio, tra le posizioni rivestite)²⁴; 2) la *capacità e discrezionalità* delle scelte d'indirizzo e regolazione e 3) la *collettività e solidarietà* dell'interesse perseguito. Il riconoscimento e l'identità dell'*autorità* reclamano insomma la *libertà* e la *finalità* del relativo operato. Nell'ottica degli amministrati la dottrina contemporanea tende sovente ad individuare sinteticamente e globalmente il "diritto al buon governo" quale espressione dell'efficacia e razionalità del potere²⁵. Occorre sottolineare che il nucleo del

²² Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, LEV, Città del Vaticano 2004, nn. 393-398, pp. 214-218; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Dizionario di dottrina sociale della Chiesa*, a cura di G. Crepaldi, E. Colom, LAS, Roma 2005, pp. 61-73 (*Autorità*).

²³ L'inquadramento nel contesto istituzionale è sempre ispirata alla funzionalità del servizio e garantisce la coerenza dell'azione di governo.

²⁴ Assodata l'uguaglianza radicale dei fedeli (cfr. can. 208), la notazione "funzionale" evita equivoci con la concezione precedente della *societas intrinsece disaequalis*.

²⁵ Cfr. E. BAURA, *Il "buon governo": diritti e doveri dei fedeli e dei pastori*, in *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, a cura del Gruppo italiano docenti di diritto canonico, Glossa, Milano 2017, pp. 3-30; G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Mucchi Editore, Modena 2019; J. CANOSA, *El derecho al buen gobierno*

comando risiede sempre nella saggezza e prudenza dei pastori²⁶. La disponibilità e opinabilità di molte decisioni non determina comunque l'imponderabilità o insindacabilità dei relativi atti, soggetti sempre, al di là della facoltà di verifica o di ricorso, alla ragionevolezza e funzionalità pratica. Il *garantismo costituzionale* mira ad assicurare proprio *le qualità e le prerogative* del governo ma evidenzia pure come tale attribuzione sia *vincolata e limitata*. Il riconoscimento e l'osservanza della destinazione e circoscrizione del potere sono infatti intimamente collegati al bene comune. L'impronta sostanziale e finalistica del regime ecclesiastico non dovrebbe comportare mai un disprezzo preconcepito per le forme e le procedure previste. In questa linea la *legalità* e la *responsabilità*, come approfondiremo più diffusamente in seguito, non costituiscono intralci o appesantimenti per l'azione pastorale ma comprovati accorgimenti o risorse di partecipazione e di condivisione.

A proposito dell'espressione costituzionale del potere è utile puntualizzare subito l'insufficienza del riferimento solo alla "costituzione gerarchica della Chiesa"²⁷. Il riduzionismo codificatorio e l'approccio esegetico tendono a restringere lo studio del governo all'esame della normativa senza cogliere la radice e la portata dell'assetto costituzionale. Abbiamo già accennato altrove all'insidia di riportare il profilo ordinatore a una parte dell'ordinamento²⁸. Pur trattandosi di un settore sicuramente molto influente e caratterizzante per il nostro oggetto, la Parte II del Libro II è inadeguata a compendiare il governo ecclesiastico. Il governo costituzionale non si riduce alla configurazione degli enti essenziali, non può infatti prescindere dai diritti fondamentali e in generale dall'apparato amministrativo e giurisdizionale nel suo complesso. I raggruppamenti di Chiese, l'organizzazione (universale e particolare) e, soprattutto, la strutturazione locale, inoltre, in buona misura non corrispondono al piano primario e fondamentale. La considerazione settoriale in definitiva dà luogo a confusioni e fraintendimenti in negati-

como factor delimitante del concepto canónico de gracia, in *Escritos en honor de Javier Hervada*, ed. Ius Canonicum, Eunsa, Pamplona 1999, pp. 395-409; W.L. DANIEL, *The art of good governance. A guide to the administrative procedure for just decision making in the Catholic Church*, Wilson & Lafleur, Montréal 2015; P. MICHOWICZ, *Verso la positivizzazione del diritto al buon governo nel sistema canonico amministrativo. Risultanze giurisprudenziali in riferimento al diritto dei religiosi*, «Ius Ecclesiae», 27 (2015), pp. 357-374; J. MIRAS, *Derecho al buen gobierno en la Iglesia: una glosa a la doctrina constitucional de Javier Hervada desde el derecho administrativo*, in *Escritos en honor de Javier Hervada*, pp. 367-377.

²⁶ Cfr. 1 Re 3,5-14; S. GREGORIO MAGNO, *Regola pastorale*, eds. G. Cremascoli, F. Rommel, Città nuova, Roma 2008; S. AGOSTINO, *Discorso 46 e 138* (www.augustinus.it).

²⁷ CIC, Libro II, Parte seconda: «La costituzione gerarchica della Chiesa» (cann. 330-572).

²⁸ Cfr. M. DEL POZZO, *Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico*, Edusc, Roma 2015, pp. 68-71.

vo e in positivo. Nella formulazione legale d'altronde l'aggettivo (gerarchica) prevale sul sostantivo (costituzione); l'accentuazione è posta nella conformazione dell'assetto. La sistemazione codiciale riflette la redazione della *Lumen gentium*²⁹, ma è mancata un'impostazione specificamente e sistematicamente giuridico-costituzionale³⁰.

3. LE DIVERSE DIMENSIONI DEL GOVERNO ECCLESIASTICO

Abbiamo già illustrato come il governo non si limita alla funzione di governo ma riguarda i *soggetti*, i *contenuti* e le *forme* della preposizione gerarchica. I tre sotto-paragrafi che seguono cercano pertanto di rispondere alle più scontate domande circa l'esercizio del potere: Chi? Che cosa? Come?

Interessa preliminarmente chiarire che le diverse dimensioni interagiscono e, in parte, si sovrappongono nell'unicità del fenomeno autoritativo (sono facce o aspetti di una stessa realtà), bisogna quindi cogliere le diverse accezioni e specificazioni, evitando eccessive distinzioni o complicazioni. L'esposizione che segue cerca di manifestare la profondità e incisività del piano costituzionale nell'essere e nel divenire della Chiesa. Occorre sempre aver presente peraltro che la base del regime ecclesiastico non è convenzionale o consensuale (come nei sistemi politici umani) ma fondazionale e istituzionale. Gli accenni qui globalmente e schematicamente proposti verranno precisati e sviluppati meglio nei successivi Capitoli.

3.1. *L'aspetto soggettivo del governo*

Il primo aspetto del governo ecclesiastico è legato alle *caratteristiche delle persone investite del comando*. I *titolari primari* della funzione di governo non sono designati con un meccanismo di scelta o elezione all'interno del popolo di Dio ma con una deputazione o investitura nell'ambito dell'*ordo*. Tale criterio selettivo non è elitario o classista, è legato alla natura e alla logica dell'incarico. Il requisito indispensabile del soggetto preposto è infatti la *conformazione ontologico-sacramentale con Cristo nel sommo grado dell'ordine sacro*. Il meccanismo genetico della

²⁹ LG, Cap III. *Costituzione gerarchica della Chiesa e in particolare dell'episcopato* (nn. 18-29); cfr. anche M. DE SALIS AMARAL, *Una Chiesa incarnata nella storia...*, pp. 96-103.

³⁰ L'archiviazione del progetto della LEF ha determinato la rinuncia all'implementazione della tecnica costituzionale, cfr. anche D. CENALMOR PALANCA, *La Ley fundamental de la Iglesia. Historia y análisis de un proyecto legislativo*, Eunsa, Pamplona 1991, pp. 149-162, 331-371.